

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – PERSONALE DIRIGENTE

Il giorno **9 del mese di dicembre dell'anno 2021**, a seguito dell'incontro per la definizione del contratto decentrato integrativo del personale dirigente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, le parti negoziali composte da:

delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente:

f.to Presidente: Dott. Marco Mordenti (Direttore Generale dell'UBR)

delegazione trattante di parte sindacale composta da:

Per le ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA

f.to FP CGIL - Daniela Guastavino

f.to CISL FP - Manuela Drudi

f.to CISL FP - Silvia Cecchetti

f.to UIL FPL - Luca Poggiali

PER LA RSA Dirigenza

UNIONE BASSA ROMAGNA (non costituita)

Richiamata la preintesa siglata il 22/11/2021 e la delibera della Giunta n. 152 del 02/12/2021 che ne autorizza la sottoscrizione,

SOTTOSCRIVONO

definitivamente l'allegato **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Area Dirigenza** concernente la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il triennio **2021-2023** nel seguente testo:

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ed ha validità triennale dal 2021-al 2023.

Articolo 2

DIFFERENZIAZIONE E VARIABILITA' DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Ai sensi dell'art.30 del Ccnl 17/12/2020, fermo restando che la retribuzione di risultato viene erogata a seguito di valutazione positiva, al **25% dei dirigenti** che conseguano le valutazioni più elevate in base al sistema di valutazione vigente è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30% rispetto al valore medio pro-capite, comunque non inferiore al 20%.

Articolo 3

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'ente o dell'amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6.

2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente pari al **50%** di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3.

3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a seguito della individuazione delle risorse a copertura dell'onere ai sensi del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.

4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 è posto a carico dei fondi di cui all'art. 57 e all'art. 90. In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. g) e dell'art. 66, comma 1, lett. g), sono individuati i criteri per la determinazione della percentuale di cui al comma 2, nonché le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione.

6. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa.

Articolo 4

DEFINIZIONE RISORSE DECENTRATE

Le parti danno atto che le risorse decentrate anno 2021 sono definite come da prospetto allegato sotto la lettera A) al presente contratto collettivo decentrato integrativo.

Articolo 5

CRITERI PESATURA POSIZIONE

Le parti prendono atto che vengono confermati i criteri di cui al Regolamento approvato con delibera di G.U. n.159 del 25/09/2014.

Articolo6
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Le parti prendono atto che vengono confermati i criteri di cui al sistema di misurazione della performance approvato con delibera di G.U. n. 74 del 21/07/2011 e successivamente modificato con le delibere n. 85 del 21/06/2012, n. 6 del 24/01/2013, n. 215 del 19/12/2013, n. 80 del 24.4.2014, n.159 del 25.09.2014, n.212 del 12.11.2015, n.153 del 21.07.2016 e n. 142 del 22.10.2020, precisando all'art.3 comma 7, di seguito riportato che sulla base di quanto previsto dall'art. 57, comma 3 del ccnl 17/12/2020 eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.

Articolo7
NORMA FINALE

Le parti si riservano di monitorare annualmente l'andamento dei criteri contrattati valutando l'inserimento di eventuali correttivi.

FONDO DIRIGENZA 2021 - Unione

Costituzione fondo Art. 57 CCNL 17/12/2020

A) FISSO entro il Limite

- comma 2 lett. a) unico importo destinato nel 2020 a retribuzione di posizione e di risultato 278.936,72 €

Totale	278.936,72 €
---------------	---------------------

B) FISSO fuori Limite

- comma 2 lett. a) incrementi di cui all'art.56 ccnl (1,53% monte salari 2015): finanzia l'aumento annuo lordo di €. 409,50 per ciascuna posizione dirigenziale (art. 54, co.4 e 5) e per la parte residua la retribuzione di risultato 10.409,00 €

Totale	10.409,00 €
---------------	--------------------

C) VARIABILE entro il Limite

- 0,00 €

Totale	0,00 €
---------------	---------------

D) VARIABILE fuori Limite

- comma 2 lett. b) risorse previste da disposizioni di legge art.43, Legge n.449/97 (somme conto terzi: attività dirigenti Gest.ass.Pers e Informatica Russi) 4.075,28 €

- comma 2 lett. b) risorse previste da disposizioni di legge ex art. 16 D.L. 98/2011 (Piani di Razionalizzazione) 4.074,81 €

- comma 2 lett. d) somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione (art.60 ccnl): art.1, co.1091 della Legge n.145/2018 IMU/TARI + recupero evasione ICI 6.615,68 €

Totale	14.765,77 €
---------------	--------------------

Totale Fondo	304.111,49 €
---------------------	---------------------

FUORI LIMITE	B + D	25.174,77 €
---------------------	--------------	--------------------

LIMITE	A + C	278.936,72 €
---------------	--------------	---------------------

LIMITE 2016 (risorse fisse anno 2016)	309.287,95 €
--	---------------------

DIFFERENZA tra fondo entro i limiti e limite 2016	-30.351,23 €
--	---------------------

FONDO	304.111,49 €
--------------	---------------------

FONDO DIRIGENZA 2021 Unione Utilizzo Fondo CCNL 17/12/2020

<i>Indenità di posizione</i>	205.459,60 €
<i>Indennità di risultato</i>	85.900,46 €

<i>Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge da erogare in aggiunta alla retribuzione di risultato (art.60 CCNL 17/12/2020 onnicomprensività del trattamento economico) - Incentivi IMU - TARI - ICI</i>	6.615,68 €
---	-------------------

<i>Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato (art.30 CCNL 17/12/2020)</i>	6.135,75 €
---	-------------------

TOTALE UTILIZZO FONDO	304.111,49 €
------------------------------	---------------------

<i>L'art. 57 co. 3 prevede che alla retribuzione di risultato sia destinato non meno del 15% delle risorse complessive e quindi per almeno</i>	44.624,37 €
---	--------------------

<i>Percentuale delle risorse del fondo assegnate ad indennità di risultato</i>	30,94%
---	---------------